

**Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Biancani****MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012 N. 31  
“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”,  
COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29**

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 recante "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31(Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua)".

Il suddetto Dicastero aveva infatti eccepito una lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione in quanto l'articolo 2, comma 3, della l.r. 29/2020, inserendo il comma 3 bis nell'articolo 2 della l.r. 31/2012, poneva a carico della Giunta regionale l'onere di aggiornare le linee guida per l'approvazione dei progetti generali di gestione (PGG) dei corsi d'acqua, approvate dall'Assemblea legislativa regionale, con la DACR n. 100/2014, senza tenere conto "del sistema istituzionale di governance della risorsa idrica delineato dal legislatore statale in recepimento della normativa europea di settore".

In particolare la legge regionale 29/2020 non prevedeva, in contrasto con gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006, che nel procedimento di approvazione ed aggiornamento dei PGG intervenisse l'Autorità di bacino distrettuale che costituisce organo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale-acqua e suolo, in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico ed ambientale.

La proposta di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 prevede espressamente che la Giunta regionale proceda ad aggiornare le linee guida per l'elaborazione dei PGG solo dopo aver acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente, oltre a quello della Commissione assembleare interessata.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.